

## CONVENZIONE

### TRA

La Regione Lazio (CF 80143490581), Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca (nel seguito anche “Direzione competente”) rappresentata dal Direttore regionale dott.ssa Tiziana Petucci, nata a Roma il 2/04/1964 - C.F. PTCTZN64D42H501H e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145

### E

la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001 (nel seguito anche “Società”), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, nato Roma il 20/09/1970, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/07/2020;

### VISTI

- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;
- l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che, ad esito della fusione per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A., ha istituito la LAZIOcrea S.p.A. (d’ora in avanti, LAZIOcrea), società *in house* della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
- il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 19.12.2017;
- il Piano operativo annuale LAZIOcrea per l’anno 2021 approvato con la D.G.R. n. 1024 del 22.12.2020;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 250 avente ad oggetto “Sostegno del PO FESR 2014-2020 ad interventi aventi ad oggetto erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro di categorie di operatori economici penalizzate dalla pandemia di cui alle DD.GG. RR. n. 212 del 28/04/2020, n. 268 del 15/05/2020, n. 242 del 08/05/2020 e DD.GG.RR. n. 954, n. 961 e n. 953 del 04/12/2020. - Finalizzazione di risorse all’attivazione di una misura di sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 289 recante “Criteri, modalità e finalizzazione di ulteriori risorse per l’attivazione di una misura di sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

## CONSIDERATO CHE

con le deliberazioni n. 250/2021 e 289/2021, è stato destinato l’importo di euro 1.859.305,22 all’attivazione di una misura di sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso il finanziamento di progetti di promozione e diffusione della lettura per grandi e piccoli e di attività di promozione di strumenti e risorse digitali e tecnologiche;

con le medesime deliberazioni è stato altresì stabilito di procedere mediante un Avviso pubblico a sportello alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle piccole case editrici situate nel territorio della Regione Lazio, affidando a LAZIOcrea l’espletamento di detto Avviso pubblico, ivi compresa l’adozione del medesimo, nonché dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari;

con determinazione dirigenziale del 26/05/2021 n. G06298 è stato, tra l’altro, approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e la suddetta Società, per lo svolgimento delle attività affidatele per l’espletamento dell’Avviso Pubblico a sportello, finalizzato a garantire un sostegno economico per l’ammontare pari ad € 1.859.305,22 alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici situate nel territorio della Regione Lazio;

Tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione e LAZIOcrea per lo svolgimento delle attività affidatele per l’espletamento di un Avviso Pubblico a sportello, ivi compresa l’adozione e la gestione del medesimo, finalizzato a garantire un sostegno economico per l’ammontare pari ad € 1.859.305,22 alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici situate nel territorio della Regione Lazio.

### Art. 2 – Copertura finanziaria

1. Le attività, oggetto della presente Convenzione, trovano copertura finanziaria nell’ambito del POA di riferimento, ai sensi del Contratto-Quadro vigente stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea.
2. Gli interventi, oggetto della presente Convenzione, trovano copertura finanziaria nell’ambito delle deliberazioni n. 250/2021 e 289/2021 della Giunta Regionale del Lazio.

### Art. 3 – Obblighi dei contraenti

#### 1. La Regione si impegna a:

- a) mettere in atto tutte le attività necessarie, ivi compreso il trasferimento delle risorse previste alla Società, che costituirà un fondo vincolato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- b) fornire eventuali indicazioni operative alla Società;
- c) provvedere alla registrazione della Società sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), per gli adempimenti di cui alla successiva lett. h), in qualità di Ufficio Gestore del Soggetto Concedente.

#### 2. LAZIOcrea si impegna a:

- a) provvedere alla predisposizione, pubblicazione e gestione dell'Avviso pubblico a sportello nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nella DGR n. 289/2021;
- b) attenersi alle eventuali indicazioni operative fornite dalla Regione;
- c) effettuare l'istruttoria formale e l'eventuale soccorso istruttorio delle domande di richiesta di contributo, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui alla successiva lett. d);
- d) nominare entro 10 (dieci) giorni naturali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso la Commissione di valutazione composta da tre componenti: il Presidente della Commissione di Valutazione, designato dalla Direzione competente, due componenti designati da LAZIOcrea;
- e) costituire, con le risorse trasferite di cui al precedente comma 1, un Fondo dedicato alla gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un sistema di contabilità separata o idonea codificazione contabile;
- f) adottare gli atti di liquidazione ed effettuare i pagamenti ai soggetti beneficiari entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data della rendicontazione del progetto;
- g) effettuare le dovute verifiche sulla spesa rendicontata e sulla corretta esecuzione delle attività progettuali;
- h) procedere, in qualità di Ufficio Gestore del Soggetto Concedente, a tutti gli adempimenti afferenti il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- i) assicurare il tempestivo assolvimento di tutti gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti in materia di erogazione di contributi pubblici;
- j) redigere, a conclusione delle attività, un resoconto alla Regione sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati;
- k) provvedere alla restituzione degli importi non erogati ai fini dell'Avviso;
- l) provvedere alla corretta archiviazione dei documenti sia in formato cartaceo che digitale;
- m) operare in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
- n) attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi stabiliti dalla presente convenzione.

#### Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione degli adempimenti relativi all'erogazione dei contributi e delle altre attività di cui all'articolo 3 e salvo proroga da concordare tra le parti, con specifico atto.

#### Art. 5 - Controllo delle attività

1. LAZIOcrea è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione che può prendere visione in qualsiasi momento degli atti assunti da LAZIOcrea, per lo svolgimento di controlli documentali, anche a campione.
2. LAZIOcrea si impegna a mettere a disposizione la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 5 anni dalla data di completamento delle attività oggetto della presente Convenzione.

#### Art. 6 – Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali

1. LAZIOcrea, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.
2. LAZIOcrea garantisce che il personale impegnato nell'attività oggetto della presente Convenzione sia in possesso delle necessarie qualifiche e cognizioni tecniche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività previste.
3. La Regione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla non osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 7 - Modalità attuative

1. LAZIOcrea dovrà organizzare le proprie strutture tecnico- amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e la gestione e rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dalla Regione Lazio.
2. L'esecuzione delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione, di trasparenza e privacy.

#### Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. LAZIOcrea, riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, ha l'obbligo, in qualità di Responsabile esterna del trattamento, di effettuare le operazioni di trattamento sui dati dei beneficiari in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e GDPR n. 216/679, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.
2. A LAZIOcrea è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "...Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...". L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento.

3. Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione, o LAZIOcrea S.p.A., intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale competente in materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturite dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

#### Art. 9 Recesso, inadempienze e risoluzioni

1. Le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno trenta giorni di preavviso.

2. Qualora LAZIOcrea esegua la prestazione e/o i servizi in maniera non conforme a quanto previsto nella presente convenzione, o in caso di inadempienze gravi e ripetute, tali da compromettere anche solo in parte la corretta realizzazione dell'intervento, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della presente Convenzione.

3. In caso di risoluzione parziale o totale della presente Convenzione per cause imputabili a LAZIOcrea le spese eventualmente sostenute dalla stessa non saranno riconosciute.

#### Art 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

LAZIOcrea assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti alla presente convenzione utilizzerà il c/c bancario 000000002146 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag 18 IBAN IT 93 G 01005 03218 000000002146 sul quale la Regione trasferirà le risorse previste dal presente atto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010.

#### Articolo 11 – Manleva

La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e attuazione dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LAZIOcrea da responsabilità che alla stessa dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardato o mancato pagamento a causa della mancata erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse.

LAZIOcrea si riserva di sospendere le attività e l'assunzione di impegni verso terzi in caso di mancato trasferimento delle risorse previste dal progetto esecutivo impegnandosi comunque, in via generale, ad adottare ogni iniziativa opportuna per evitare che da eventuali ritardi nei trasferimenti possano derivare danni a terzi.

LAZIOcrea si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno arrecato a terzi o responsabilità derivante da ritardi od omissioni compiute nell'esecuzione delle attività affidate ai sensi della presente Convenzione.

Art. 12 — Spese contrattuali ed oneri

1. Fanno capo a LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto affidatario, le spese di registrazione e gli oneri fiscali che per legge non debbono gravare sull'ente committente.

Art. 13 - Legge applicata e foro competente

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione si applicano le norme del codice civile.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Per la Regione Lazio

Per LAZIOcrea S.p.A.

*La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.*